

## La ricevuta fiscale si prepara al passo d'addio - Risposte Agenzia Entrate Telefisco 2019

*Certificazione delle operazioni fiscalmente rilevanti solamente con il rilascio di fatture elettroniche: sono quindi destinate inevitabilmente a scomparire tutte le altre tipologie di documentazione ad oggi conosciute ed utilizzate, quali scontrini e ricevute fiscali.*

Nel corso della manifestazione Telefisco tenutasi il 31 gennaio 2019, l'agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito circa l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, si è soffermata più precisamente sulle ricevute fiscali.

In particolare, un'impresa di servizi ha chiesto conferma della possibilità di continuare a emettere ricevute fiscali a partire dal 1° luglio 2019, data dalla quale decorrerà l'obbligo di invio dei corrispettivi per contribuenti con volume d'affari oltre i 400mila euro. La trasmissione telematica dei corrispettivi opererà invece dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti che certificano le vendite anche con il rilascio di documenti diversi dalle fatture.

La posizione espressa delle Entrate sul punto è stata netta: se non è infatti prevista un'espressa esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per i servizi forniti, con le decorrenze indicate e fatta salva l'emissione di fattura a richiesta del cliente, **per i contribuenti sarà obbligatorio l'invio dei dati dei corrispettivi e, comunque, non saranno più possibili forme di documentazione diverse dalla fatturazione elettronica.** Ciò significa che con l'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, la documentazione dell'operazione potrà farsi solamente con emissione di fattura elettronica, utilizzando il formato strutturato xml e veicolando la stessa attraverso il Sistema di interscambio, oppure con rilascio di documenti commerciali. L'obbligo di memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi, introdotto dall'articolo 17 del decreto legge 119/2018, persegue l'obiettivo di semplificare e armonizzare i documenti di certificazione costituendo inoltre, grazie al formato elettronico dei dati trasmessi, il presupposto per fare acquisire all'Agenzia, tempestivamente e in modalità sicura, i dati di tali certificazioni, i quali verranno utilizzati non solo a fini accertativi ma anche per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate Iva e dei redditi e nella liquidazione delle imposte. Gli esercenti dovranno a tal fine rilasciare ai clienti, salvo la richiesta di fattura elettronica, i documenti commerciali emessi a mezzo di registratori ovvero di server telematici e conformi ai requisiti del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. *Il documento commerciale, emesso in forma cartacea oppure, previo accordo con il destinatario, in forma elettronica garantendone autenticità e integrità, oltre ad avere valenza commerciale in quanto costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia, può assumere anche un valore fiscale per l'esercizio della deduzione delle spese sostenute, della detrazione degli oneri, valendo infine anche come documento equipollente ai fini dell'emissione di fatture differite. Per avere valenza fiscale, il documento commerciale deve essere richiesto non oltre il momento di effettuazione dell'operazione e contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente.*

Questa situazione impone già da subito una scelta da parte di coloro che attualmente utilizzano per la certificazione dei corrispettivi l'utilizzo della ricevuta fiscale. In effetti, questi operatori sono costretti a scegliere o di dotarsi di un registratore telematico (con tutte le rigidità che comporta) ovvero decidere di certificare tutte le operazioni con fattura elettronica. La decisione va presa subito per avere il tempo di modificare le abitudini e le procedure, nonché per acquisire le macchine che in presenza di una forte richiesta potrebbero non essere immediatamente disponibili.